



**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 16 del 16-06-15

**Oggetto: REGOLAMENTO ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA CAPO II IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ART. 16 COMMA 2 E ART. 17 COMMA 1 LETTERA H E CAPO IV' TASSA SUI RIFIUTI.**

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di giugno alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>MANNI ALESSANDRO</b>	<b>P</b>	<b>LANZANI IVANA MARIA GIOVANNA</b>	<b>P</b>
<b>CELONI GIANNI</b>	<b>P</b>	<b>NENCI GIADA</b>	<b>P</b>
<b>COLLACCHIONI DANIELE</b>	<b>P</b>	<b>TRESPOLI PIERLUIGI</b>	<b>P</b>
<b>INNOCENTI EMANUELE</b>	<b>P</b>	<b>BOSI MARCO</b>	<b>P</b>
<b>GIMIGNANI STEFANO</b>	<b>P</b>	<b>GIARDINI FRANCESCO</b>	<b>A</b>
<b>AFFORTUNATI ELENA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il sig. MANNI ALESSANDRO in qualità di SINDACO assistito dal VICE SEGRETARIO AFFORTUNATI SANDRA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

LANZANI IVANA MARIA GIOVANNA  
NENCI GIADA  
BOSI MARCO



## COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

**Sindaco:** "Vengono modificati due articoli che riguardano l'IMU e due articoli della TARI, tutto in conseguenza di disposizioni legislative".

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, poi sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001 in cui viene fissato il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota per l'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare o modificare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

**CONSIDERATO** che, detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**VISTO** il D.M. 24 dicembre 2014, che ha stabilito il differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali, il successivo D.M. in data 16 marzo 2015 del Ministro dell'Interno il quale ha stabilito l'ulteriore differimento di detto termine al 31 maggio 2015 ed il D.M. del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 20 maggio 2015 n. 115, che differisce ulteriormente il termine per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di Previsione 2015 alla data del 30 luglio 2015;

**VISTA E RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 30 dell' 08.09.2014 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) il quale si articola in n. 4 capoversi e n. 53 articoli;

**CONSIDERATO** che occorre apportare alcune modifiche al Regolamento sopra citato dovute a successivi interventi legislativi adottati nel corso del 2014, relativamente alla Imposta Municipale Propria (IMU) ed alla tassa rifiuti (TARI);

**RITENUTO** di dover cancellare il comma 2 dell'art. 16 (Capo II) IMU - ASSIMILAZIONI - , relativo alle assimilazioni alla abitazione principale disciplinate dal Comune, dove si fa riferimento ai contribuenti cittadini AIRE, poichè il D.L. n. 47/2014 convertito in Legge 23.05.2014 n. 80 - G.U. 27.05.2014 all'art. 9 bis istituisce tale assimilazione così citando: *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti alla anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già' pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione locata o data in comodato d'uso"*;



## COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

**RITENUTO** poi di dover modificare l'art. 17 (Cap II IMU) - ESENZIONI - art. 1 - lettera h, relativamente alle esenzioni per i terreni agricoli modificandolo così come segue: "I terreni agricoli, nonché quelli non coltivati ubicati nei comuni classificati totalmente montani, così come il Comune di San Godenzo, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ai sensi del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4", vista l'emanazione del Decreto Legge 24 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 19 del 24.01.2015 contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU il quale all'art. 1 comma 1 recita: "A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'Imposta Municipale Propria (IMU) prevista dalla lettera h del comma 1 dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a: a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto di Statistica (ISTAT)";

**CONSIDERATO** inoltre di dover intervenire nell'art. 50 (CAPO IV TARI) - AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI ED ASSIMILATI - , a seguito della riscrittura del comma 649 della Legge 147/2013 ad opera del D.L. 16/2014 convertito nella legge 68/2014 che impone al Comune di individuare, tramite rogolamento, le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed i magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione, modificandolo al comma 1 e 2 così come segue:

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio della attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente comma i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio di materie prime o di prodotti fini utilizzati o derivanti dal processo produttivo e merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle aree e dei magazzini destinati anche solo parzialmente allo stoccaggio ed al deposito di prodotti finiti o di semilavorati non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati e comunque nelle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche;  
nell'art. 50 la numerazione dei successivi commi slitta di un numero fin o ad arrivare al comma 5;

**CONSIDERATO** infine di dover modificare l'art. 51 (CAPO IV TARI) - VERSAMENTI - al comma 4 relativo alla data di scadenza dei pagamenti della tassa come segue:

"Il pagamento degli importi dovuti è effettuato in tre rate, scadenti alla fine del mese di luglio, settembre e novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro la fine del mese di luglio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione";



## COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

**ACQUISITO**, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare nella seduta del 10.06.2015;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica in data 09.06.2015 espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Associato Londa - San Godenzo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 ed inserito nel presente atto;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile in data 09.06.2015, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Associato Londa - San Godenzo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ed inserito nel presente atto;

CON la seguente votazione espressa in forma palese:

Presenti n. 10    Votanti n. 10    Astenuti n. 0    Contrari n. 0    Favorevoli n. 10

### **DELIBERA**

**1. di modificare** i seguenti articoli del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 dell' 08.09.2014, così come segue:

#### **Articolo 16 ASSIMILAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa con contratto di comodato d'uso gratuito, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

#### **Articolo 17 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:

a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, alle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale,



## COMUNE DI SAN GODENZO

### Provincia di Firenze

- destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g. gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- h. i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, come il Comune di San Godenzo, di cui all'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'ISTAT ai sensi del D.L. 24 gennaio 2015 n. 4;
- i. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di San Godenzo risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'Istituto di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011;
- j. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- k. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- m. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- n. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con



## COMUNE DI SAN GODENZO

### Provincia di Firenze

la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

o. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. Ai fini dell'applicazione del beneficio dell'esenzione nei casi elencati ai punti k, l, m, n, o, il soggetto passivo presenta, **a pena di decadenza** entro il termine ordinario per la presentazione delle **dichiarazioni** di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

### Articolo 50

#### AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella arte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente comma i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo di merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle aree e dei magazzini destinati anche solo parzialmente allo stoccaggio ed al deposito di prodotti finiti di semilavorati non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati e comunque nelle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche;

3. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a. le superfici adibite all'allevamento di animali;

b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

4. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, nell'ipotesi vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano in via continuativa tali rifiuti, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano in maniera forfettaria le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

5. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 52 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento).

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
-----------------------	------------------------------------



## COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze	
Autofficine per riparazioni veicoli	50%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine di Elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Falegnamerie	30%
Fonderie	60%
Galvanotecnici	70%
Gommisti	30%
Lavanderie	30%
Officine metalmeccaniche	50%
Pelletterie e pelliccerie	40%
Studi dentistici ed odontotecnici	30%
Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	30%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma	30%

copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 4 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

### **Articolo 51 VERSAMENTI**

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale così come previsto dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.

2. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

3. Il pagamento degli importi dovuti è effettuato in tre rate, scadenti alla fine del mese di luglio, settembre e novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di luglio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato apposito avviso, indicante le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contenente l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno



## COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze  
successivo anche mediante conguaglio compensativo.

7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Successivamente

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare immediata esecutività al presente atto;

Con votazione palese espressa in forma palese con le seguenti risultanze:

Presenti n. 10    Votanti n. 10    Astenuti n. 0    Contrari n. 0    Favorevoli n. 10

### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4', del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.





**COMUNE DI SAN GODENZO**

Provincia di Firenze

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 29-05-15 N. 13**

**Oggetto: REGOLAMENTO ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA CAPO II IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ART. 16 COMMA 2 E ART. 17 COMMA 1 LETTERA H E CAPO IV' TASSA SUI RIFIUTI.**

---

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267**

VISTO: Si esprime parere Favorevole di REGOLARITA' TECNICA  
Con il presente parere è esercitato altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

San Godenzo, 09-06-15

Il Responsabile del servizio  
F.to DOTT. FONTANI MORENO

---

VISTO: Si esprime parere Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE.

San Godenzo, 09-06-15

Il Responsabile del servizio  
F.to DOTT. FONTANI MORENO

---



**COMUNE DI SAN GODENZO**

Provincia di Firenze

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to MANNI ALESSANDRO

Il VICE SEGRETARIO  
F.to AFFORTUNATI SANDRA

=====

Visti gli atti d'ufficio,

SI ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 19-06-2015 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

San Godenzo, lì 19-06-2015

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA  
AFFORTUNATI SANDRA

=====

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

San Godenzo, lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

F.to AFFORTUNATI SANDRA